SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1999.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della pubblica istruzione dell'on. Teresio Delfino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Considerato che il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione on. Teresio Delfino, deputato al Parlamento, ha rassegnato le dimissioni da tale carica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'on. Teresio Delfino, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato presso il Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 13

99A6788

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1999.

Nomina a Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno del sen. Alberto Gaetano Maritati e presso il Ministero delle finanze dell'on. Gian Franco Schietroma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1998, con il quale sono stati nominati i Sottosegretari di Stato presso i vari Dicasteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Sottosegretari di Stato presso il Ministero dell'interno il sen. Alberto Gaetano Maritati e presso il Ministero delle finanze l'on. Gian Franco Schietroma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 14

99A6789

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIRETTIVA 20 luglio 1999.

Direttiva sui sistemi di telefonia delle amministrazioni pubbliche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, con il quale e stata conferita la delega a svolgere, tra l'altro, i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare 13 marzo 1996, n. 6/96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996, riguardante i sistemi telefonici dello Stato e degli enti pubblici;

Vista la direttiva 11 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, riguardante i sistemi di telefonia delle pubbliche amministrazioni;

Vista la successiva direttiva 25 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, riguardante la medesima materia;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette direttive, tenendo conto del mutato scenario del mercato della telefonia;

EMANA

la seguente direttiva sui sistemi di telefonia nelle amministrazioni pubbliche:

1. *Premessa.* La rapidissima evoluzione del mercato della telefonia e l'esigenza di contenimento delle spese telefoniche nelle pubbliche amministrazioni suggeriscono di aggiornare le indicazioni fornite dalle precedenti direttive del Ministro per la funzione pubblica dell'11 aprile 1997 e del 25 settembre 1998, integrandole con opportune indicazioni.

In primo luogo si confermano le linee di indirizzo generale con le quali si intende promuovere la trasformazione strutturale e organizzativa dell'intero settore, in particolare mediante l'uso di nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative.

In secondo luogo si promuove il ricorso a procedure concorsuali per stimolare la concorrenza, realizzare economie e ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. *Soggetti interessati.* La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni centrali dello Stato comprese le sue articolazioni periferiche e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Essa sarà inviata alle regioni e agli enti locali territoriali come possibile contributo alle loro determinazioni in materia, nel rispetto della propria autonomia amministrativa. Essa può rappresentare uno schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

3. *Campi di applicazione e principi generali.* Sono confermati i punti 3 e 4 della direttiva del 25 settembre 1998.

4. *Concorrenza e attività contrattuale.* La concorrenza nei mercati dei servizi di telefonia offre interessanti opportunità di ottenere risparmi nelle spese per la telefonia fissa e mobile e miglioramenti nelle prestazioni qualitative dei servizi offerti dai gestori.

Per tali ragioni le amministrazioni in indirizzo avvieranno quanto prima le procedure per l'individuazione dei gestori che alla scadenza dei contratti in essere offrano le condizioni più convenienti in termini di servizi e di prezzo.

Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite al punto 5.3 della direttiva del 25 settembre 1998 concernenti: la rinegoziazione delle vecchie tariffe stabilite in presenza di un unico gestore; la necessità di effettuare le valutazioni sotto il profilo della congruità delle offerte dei nuovi competitori presenti sul mercato dei servizi di telefonia; l'esigenza di svolgere le opportune ricerche di mercato, inoltrando le disdette per i contratti in essere e stipulando nuovi contratti a condizioni economiche più vantaggiose; la previsione dei necessari adeguamenti e miglioramenti tecnologici e dei servizi da parte dell'attuale gestore, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.

Per le amministrazioni centrali dello Stato il Provveditorato generale dello Stato, con propria circolare, fornirà gli schemi di riferimento per la definizione delle procedure più idonee per la scelta dei gestori non oltre il 1° gennaio 2000.

In ogni caso le amministrazioni in indirizzo, qualora i gestori offrano servizi di telefonia a condizioni economicamente più vantaggiose — ad esempio nel caso in cui non sia richiesto il pagamento di canoni di abbonamento — valuteranno con effetto immediato se sussistano le condizioni per avvalersi delle prestazioni offerte da altri gestori, oltre a quelli con i quali è stato stipulato il contratto in essere, pervenendo, in tal modo, anche alla stipula di una pluralità di contratti con i gestori differenziati.

Il punto 5.6 della direttiva del 25 settembre 1998 è soppresso.

5. *L'integrazione dei servizi sulla Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA).* Il presente punto sostituisce il punto 6, intitolato «*Le nuove tecnologie di riferimento*», della direttiva del 25 settembre 1998, fatte

salve le indicazioni contenute nella lettera *b)* sulla telefonia mobile (con l'unica eccezione della tecnologia TACS ormai in fase di obsolescenza).

L'evoluzione delle tecnologie nel campo delle telecomunicazioni ha reso ormai realizzabile quanto era previsto sia nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novambre 1995, che nello «Studio di fattibilità della RUPA», relativamente alla possibilità per la Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di supportare, oltre al servizio di trasmissione dati, quelli di telefonia fissa e di trasmissione video, dividendo quindi una rete «multiservizi».

Utilizzando l'architettura a domini multipli della RUPA, pensata per la trasmissione dati, e i collegamenti forniti per il trasporto, di tipo «a commutazione di pacchetto» nelle tecnologie IP, Frame relay e ATM, con l'aggiunta di apparati di conversazione (gateway), sarà possibile avere una struttura di trasporto multiservizi, la quale consentirà di raggiungere benefici sia di tipo tecnico che economico.

Anzitutto, dal punto di vista economico, consentirà alle amministrazioni di avere un supporto per la telefonia fissa, con costo nullo al consumo per le chiamate sia all'interno del proprio dominio che, attraverso il dominio centrale, verso utenze appartenenti ad altre amministrazioni. Inoltre consentirà di raggiungere o essere raggiunti da utenze esterne alla pubblica amministrazione (imprese e cittadini), con chiamate a corta distanza su rete pubblica (e quindi a costi ridotti), ovunque risiedano gli interlocutori.

Dal punto di vista tecnico, oltre a mantenere, per la telefonia fissa, la qualità del servizio fornito su rete telefonica tradizionale, consentirà di ottenere le principali funzionalità delle RPV di cui al punto 7 della direttiva 25 settembre 1998, ad esempio la possibilità di adottare un piano privato di numerazione all'interno della RUPA multiservizi e di definire speciali profili di utenza per finalità di sicurezza. Inoltre, la fornitura di una molteplicità di servizi direttamente sulla rete consentirà di limitare l'utilizzo di stazioni di lavoro multimediali in tutte quelle applicazioni, come il telelavoro, per le quali tale caratteristica può essere indispensabile. Ciò sarà reso possibile dalla conversione in rete delle varie tipologie di servizi, consentendo, presso l'utente, l'utilizzo di strumenti monomediali non integrati (personal computer, telefono, telecamera).

5.1. *Modalità di realizzazione della RUPA multiservizi.* È previsto che nei primi mesi del 2000 entrino in esercizio le prime strutture di trasporto RUPA all'interno dei domini di alcune amministrazioni. Allo scopo di arrivare alla costituzione in tempi brevi di una struttura multiservizi, l'AIPA fornirà, entro il 31 dicembre 1999, le specifiche tecniche necessarie allo scopo, riguardanti il singolo dominio. Si attiverà inoltre con il centro tecnico per dotare il dominio centrale di interconnessione tra le varie amministrazioni delle stesse caratteristiche di multimedialità, sempre utilizzando i supporti trasmissivi messi a disposizione dal fornitore del trasporto RUPA. Successivamente alla pubblicazione delle specifiche tecniche per la costituzione di domini di trasporto multiservizi di cui si è fatto cenno sopra, ciascun responsabile tecnico dei servizi, di cui al punto 8 della direttiva del 25 settembre 1998, potrà contattare il centro tecnico per avere indicazioni di dettaglio sulle modalità di creazione di un dominio multiservizi all'interno della propria amministrazione. Sulla base di tali indicazioni, e sempre con il supporto del centro tecnico, dovrà predisporre un'analisi tecnico-economica che evidenzi le caratteristiche della nuova soluzione rispetto alle tradizionali, in modo da poter giustificare eventuali scelte non in linea con quanto descritto in questo punto.

6. *La rete privata virtuale.* Una modalità tecnica valida fino a tempi recentissimi per il raggiungimento di migliori prestazioni collegate ad una diminuzione dei costi era quella di utilizzare per il trasporto non più reti fisiche ad uso esclusivo, ma servizi di rete privata virtuale (RPV) che, pur mantenendo logicamente distinta la struttura, consentono di utilizzare supporti fisici condivisi da più utenti. L'essere passati dall'acquisizione di beni fisici a servizi logici ha sicuramente portato benefici economici, non risolvendo comunque il problema della duplicazione delle strutture, ancora rigidamente legate ai singoli servizi e mantenendo sempre costi legati al consumo di risorsa messa a disposizione dal fornitore. È solo con l'introduzione del concetto di rete di trasporto multiservizi che si realizzano gli obiettivi tecnico-economici tanto attesi nel mondo delle telecomunicazioni. Infatti, oltre ad una completa razionalizzazione della struttura fisica trasmissiva, l'adozione di tale filosofia consente di pervenire anche ad una razionalizzazione delle strutture gestionali, con considerevoli benefici sotto il profilo economico.

Alla luce della possibilità di realizzare, con la RUPA multiservizi, gli obiettivi sopra esposti di contenimento dei costi e di miglioramento prestazionale, l'indirizzo che le pubbliche amministrazioni dovranno seguire è quello di puntare a realizzare domini trasmissivi multiservizi, acquisendo servizi monomediali sicuramente per la telefonia mobile, mentre per la telefonia fissa i contratti dovranno essere tali da poter essere risolti all'atto della realizzazione della RUPA multiservizi.

7. *Responsabile tecnico dei servizi.* Si conferma il punto 8 della direttiva 25 settembre 1998.

Roma, 20 luglio 1999

Il Sottosegretario di Stato: BASSANINI

Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 1999
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 292

99A6734

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 2 agosto 1999.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge. 24 febbraio 1992 n. 225;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997 e n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997 e n. 2632 del 5 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 18 agosto 1997 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Sicilia, Calabria, Molise e Basilicata;

Visti il P.O. comunitario «Protezione Civile» approvato dalla Commissione Europea con decisione comunitaria C (97) 3498 e le decisioni del Comitato nazionale di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno del 23 luglio 1999;

Viste la richiesta del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica inerente l'inserimento nel programma operativo comunitario «Protezione Civile» dell'intervento relativo alla regione Sardegna per la salvaguardia del litorale del Poetto e la successiva delibera del CIPE del 26 febbraio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 del 4 maggio 1998 con la quale è stato disposto il finanziamento di lire 15 miliardi sui fondi di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183;

Vista la richiesta della regione Sardegna concernente l'inserimento nel programma di cui alla citata ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 dell'intervento relativo alla salvaguardia del litorale del Poetto;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2878 del 20 ottobre 1998 con la quale il programma di cui all'ordinanza n. 2621/1997 è stato esteso alla regione Sardegna;

Visto il proprio decreto repertorio n. 438 del 10 marzo 1999 con il quale l'attuazione dell'intervento per il consolidamento e regimentazione delle acque di superficie e di falda in località Vampolieri nel territorio dei comuni di Acicatena e Acicastello è stata delegata al prefetto di Messina;

Vista la delibera CIPE n. 52/99 del 21 aprile 1999 con la quale è stato assentito al Dipartimento della protezione civile un finanziamento di lire tre miliardi per il completamento dell'intervento relativo al consolidamento di Monte Pellegrino (via Bonanno) nel comune di Palermo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 di approvazione del programma di interventi regionali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998 n. 267 con il quale è assegnato un finanziamento di lire 1,5 miliardi per il consolidamento di Monte Pellegrino (via Ercta) nel comune di Palermo;

Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 449 che assegna per l'anno 1999 la somma di lire 30 miliardi per dissesti idrogeologici, quale integrazione finanziaria della legge 27 marzo 1987 n. 120;

Vista la richiesta di ulteriore finanziamento avanzata dal Presidente della regione Molise commissario delegato per gli interventi relativi alla frana in località Ripalimosani «località Cavatta»;

Considerato che il Presidente della regione Molise, commissario di Governo per gli interventi relativi alla frana di Ripalimosani «località Cavatta», ha chiesto l'inserimento in programma dell'intervento di ripristino della SS. 647 finanziato con fondi dell'ANAS affinché per l'attuazione dello stesso si possa usufruire delle procedure e deleghe di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997;

Considerato che il comune di S. Teodoro (Messina) ha previsto di cofinanziare con propri fondi, per l'importo di L. 423.000.000, l'intervento programmato nel territorio dello stesso comune;

Considerato che in aggiunta ai 60 Mecu di cui al P.O.: «Protezione civile» il comitato di sorveglianza delle Regioni dell'obiettivo 1 tenutosi nel dicembre 1998 ha

assunto la decisione di integrare detto finanziamento con 5 Mecu con vincolo di destinazione per interventi relativi a dissesti idrogeologici nella regione siciliana;

Considerato che nel programma relativo alla regione siciliana, al fine di consentire la realizzazione degli interventi urgenti, si rende necessario articolare in due stralci gli interventi relativi alla sistemazione dei versanti in frana nei comuni di Niscemi (Caltanissetta), di Randazzo (Catania) e Acicastello, Acicatena (Collina Vampolieri);

Considerato che si rende necessario integrare il programma prevedendo anche interventi nella regione Basilicata relativi al completamento della sistemazione del costone Armo nel comune di Lauria (Potenza), già interessato dal precedente intervento attivato con Ordinanza n. 2632 del 5 luglio 1997 e alla rimozione di pericoli connessi a eventi idrogeologici nel comune di Melfi (Potenza) accertati dal G.N.D.C.I. del C.N.R.;

Considerato che, pertanto, si rende necessaria la complessiva rimodulazione è integrazione degli interventi originariamente ricompresi nella fasce A e B del programma approvato con ordinanza n. 2621/1997 per favorire l'utilizzo dei fondi nazionali e dei fondi comunitari complessivamente disponibili, ciò tenuto conto dello stato d'attuazione del programma e della effettiva possibilità di utilizzare i fondi comunitari entro il 31 dicembre 1999, come stabilito dalla Commissione europea; rideterminando per ciascun intervento il finanziamento nazionale e l'eventuale cofinanziamento comunitario rendicontabile;

Visti i pareri espressi dal comitato tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, in esito all'esame delle perizie di spesa trasmesse al Dipartimento della protezione civile da alcuni soggetti proponenti gli interventi di fascia C del programma di cui alla stessa ordinanza e sulle linee guida per la redazione dei piani di indagine e dei progetti medesimi;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza 2878/1998, il Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile provvede, con proprio decreto, alla rimodulazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2621/1997 e che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, approva il finanziamento delle perizie di spesa di cui sopra individuando i soggetti attuatori;

Sentite le regioni e i soggetti interessati;

Dispone:

Art. 1.

1. È approvato il programma rimodulato degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 riportato nell'elenco 1 allegato al presente decreto e sono designati i soggetti attuatori indicati a fianco di ciascun intervento. Per l'attuazione di tutti gli interventi di cui al programma rimodulato si provvede avvalendosi delle disposizioni e deroghe dell'ordinanza n. 2621/97 e successive modifiche e integrazioni;

2. Il fondo di riserva di lire 2.200 milioni previsto nel programma rimodulato di cui al comma 1 relativo agli interventi nella regione siciliana, costituito dalle somme residue conseguenti al riassorbimento di parte dei ribassi d'asta dei lavori già appaltati, sarà utilizzato per la copertura di eventuali maggiori oneri derivanti dall'approvazione dei progetti ancora da esaminare da parte del comitato tecnico amministrativo (art. 3 ordinanza n. 2621). Detto fondo sarà integrato con gli ulteriori ribassi d'asta ottenuti sulle opere da appaltare e i finanziamenti integrativi dei citati maggiori oneri saranno assicurati con decreti del Sottosegretario alla protezione civile, a valere sul predetto fondo di riserva;

3 La ridistribuzione delle somme di cui all'articolo 1 comma 1 dell'ordinanza 2878/1998, a seguito della rimodulazione di cui al precedente comma 1, resta conseguentemente così rideterminata: regione Basilicata lire 6.000 milioni; regione Calabria lire 13.000 milioni; regione Molise lire 89.000 milioni; regione Sardegna lire 30.000 milioni; regione Sicilia lire 329.923 milioni;

4. All'onere di cui al comma 2 si fa fronte per ciascuna regione come segue:

Regione Basilicata quanto a lire 3.500 milioni con fondi dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 della centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri fondo della protezione civile e quanto a lire 2.500 milioni pari a 1,29 Meuro quale cofinanziamento comunitario a valere sul P.O. «Protezione civile» del Q.C.S.;

Regione Calabria quanto a lire 9.450 milioni con i fondi di cui alla legge 27 marzo 1987 n. 120; quanto a lire 2.000 milioni a valere sulla unità previsionale di base 6.2.1.2 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondo della Protezione civile; quanto a lire 1.550 milioni pari a 0,80 Meuro quale cofinanziamento comunitario a valere sul P.O. «Protezione civile» del Q.C.S.;

Regione Molise quanto a lire 20.550 milioni con i fondi di cui alla legge 27 marzo 1987 n. 120, quanto a lire 7.000 milioni sulla unità previsionale di base 6.2.1.2 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri fondo della protezione civile; quanto a lire 20.750 milioni pari a 10,72 Meuro quale cofinanziamento comunitario a valere sul P.O. «Protezione civile» del Q.C.S., quanto a lire 41.200 milioni con fondi dell'ANAS;

Regione Sicilia quanto a lire 250.000 milioni a valere dei fondi di cui al decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496; quanto a lire 3.000 milioni a valere sui fondi di cui alla unità previsionale di base 6.2.1.2 del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri

fondo della protezione civile; quanto a lire 75.400 milioni pari a 38,94 Meuro quale contributo comunitario a valere sul P.O. «Protezione civile» del Q.C.S comprensivi dei 5 Meuro citati in premessa; quanto a lire 1.923 milioni con fondi di altre amministrazioni;

Regione Sardegna quanto a lire 15.000 milioni a valere sull'unità previsionale di base 6.2.1.2 del centro di responsabilità n. 6 dello stato della previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri fondo della protezione civile (delibera CIPE 26 febbraio 1998); quanto a lire 15.000 milioni pari a 7,75 Meuro con cofinanziamento comunitario a valere sul P.O. «Protezione civile» del Q.C.S;

5. Le disponibilità finanziarie eccedenti quelle indicate al precedente comma 4, sui fondi del P.O. «Protezione civile» non utilizzabili entro il 31 dicembre 1999 per la copertura del programma di cui al comma 1 sono destinate a cofinanziare altri interventi di dissesto idrogeologico ricadenti nelle regioni dell'obiettivo 1 finanziati con ordinanze di protezione civile successivamente al 14 aprile 1998;

6. L'erogazione del contributo previsto nel piano rimodulato di cui al comma 1 per gli interventi nel comune di Melfi (Potenza) dovrà essere effettuato, in via d'urgenza, in unica soluzione entro trenta giorni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. È approvato il riparto del fondo per attività di progettazione, indagini, studi, monitoraggi, relative ad interventi di cui all'elenco «fascia C» dell'ordinanza n. 2621/97, per un importo complessivo di L. 5.351.500.000, che pure si approva, così diviso: L. 826.000.000 per interventi nella regione Calabria, L. 494.000.000 per interventi nella regione Molise, L. 4.031.500.000 per interventi nella regione Sicilia, riportato nell'elenco 2 che è allegato al presente decreto.

2. All'attuazione delle predette attività di progettazione, studi, indagini e monitoraggi provvedono, per ciascun intervento, i soggetti indicati nello stesso elenco 2 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; decorso tale termine senza che sia stata iniziata l'attività il contributo si intende revocato.

3. I soggetti attuatori per poter accedere ai contributi di cui al comma 1 devono redigere e trasmettere i piani di indagine, gli studi ed i progetti, con le modalità ed i tempi indicati nelle linee guida, adottate nella seduta del 26 febbraio 1999 dal comitato tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621/97, che pure si approvano e che, riportate in allegato fanno parte integrante del presente decreto.

4. Gli importi di cui all'elenco 2, come specificato in dettaglio nei pareri espressi dal comitato tecnico amministrativo, sono da intendersi a copertura totale degli oneri relativi alle attività di indagine, previa presa d'atto del relativo piano di indagini da parte del Dipartimento della protezione civile, e per le attività di studi specialistici e progettazione, previa approvazione dei relativi elaborati da parte del comitato tecnico amministrativo.

5. I contributi non possono essere utilizzati dai soggetti attuatori per oneri relativi ad attività di indagini, studi e progettazioni effettuate in data anteriore al presente decreto.

6. I contributi per studi e progettazioni possono essere revocati sulla base del parere negativo espresso dal comitato tecnico amministrativo sugli elaborati trasmessi dai soggetti attuatori.

7. Gli oneri di cui al comma 1 sono a valere sul fondo per progettazioni accantonato nel programma rimodulato di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza.

Il presente decreto sarà pubbilcato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A6648

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni pofessionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Weinert Verena, nata a Bad Reichenhall il 17 novembre 1969, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio «Dipl. Ing. (FH)» in «bauingeniuerwesen» conseguito presso la Fachhoschule di München nel maggio 1996;

Considerato che la richiedente inoltre ha svolto attività professionale per due anni, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *b);*

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 6 ottobre 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Weinert Verena, nata a Bad Reichenhall il 17 novembre 1969, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di studio post-secondario di «diplom ingenieur (FH)» in «bauingeniuerwesen», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) sistemi e tecnologie energetiche;

b) elettrotecnica.

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 23 luglio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A6651

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1999.

Trasformazione della dogana di Pontebba.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione delle Finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e successive modifiche;

Vista la proposta della direzione compartimentale delle dogane e delle II.II. di Trieste di trasformare la dogana di Pontebba da ferroviaria di confine ad interna;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla cennata richiesta;

Decreta:

Art. 1.

1. La dogana di Pontebba, dipendente dalla circoscrizione di Udine, è trasformata da dogana ferroviaria di confine a dogana interna, mantenendo l'attribuzione della competenza amministrativa e contabile preesistente (dogana secondaria).

Art. 2.

1. Le competenze territoriali saranno determinate, ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, dal capo della circoscrizione di Udine.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

Il direttore generale: DEL GIUDICE

99A6649

DECRETO 14 luglio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 1216/99/Segr. in data 14 giugno 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nella giornata del 12 luglio 1999 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli per consentire l'attivazione del nuovo sistema operativo Windows NT;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nel giorno 12 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 14 luglio 1999

Il direttore regionale f.f.: PIZZATO

99A6650

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Il Fiorino», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 gennaio 1999, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Fiorino», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa Il Fiorino, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 14 del 16 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Il Fiorino», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Mario Piccinini in data 22 giugno 1976, repertorio n. 11082, registro società n. 24939 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 3525/147620, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 luglio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A6652

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Bovara», in Palazzuolo sul Senio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 novembre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «La Bovara», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa La Bovara, pubblicato sul Foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 14 del 16 febbraio 1999;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 19 maggio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «La Bovara», con sede in Palazzuolo sul Senio, costituita per rogito del notaio Libero De Bellis in data 10 marzo 1985, repertorio n. 77425, registro società n. 42622 del tribunale di Firenze, B.U.S.C. n. 4749/213947, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 5 luglio 1999

Il dirigente: MUTOLO

99A6653

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 giugno 1999.

Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;

Visto l'art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al decreto sopra indicato che modifica, tra laltro, la denominazione delle classi ed i livelli di contenimento delle barriere stradali di sicurezza;

Considerato che sono state portate a termine procedure per il rilascio di omologazione ai sensi del citato decreto 15 ottobre 1996;

Considerata la necessità di salvaguardare gli equilibri di mercato del settore nei limiti compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione stradale preservando gli investimenti devoluti dalle imprese produttrici di barriere ai fini dell'adeguamento del prodotto agli standards tecnici prescritti dalla normativa succitata.

Considerato che si rende necessario, per le finalità di cui sopra, stabilire un regime transitorio per la validità delle omologazioni rilasciate ai sensi del citato decreto 15 ottobre 1996;

Visto l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 che prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti.

Considerata la necessità di stabilire un corrispondente periodo transitorio per la validità delle certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto 15 ottobre 1996;

Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998 a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;

Considerata l'opportunità di unifomare tale termine con il periodo transitorio relativo alla validità delle omologazioni rilasciate ai sensi del decreto 15 ottobre 1996 e delle certificazioni delle prove eseguite in conformità alle istruzioni tecniche allegate allo stesso;

Considerata la necessità di ridefinire per il futuro le modalità di individuazione del punto in cui misurare le componenti dell'accelerazione di cui all'art. 4 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998;

Visto l'art. 8 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, che prevede l'obbligo per i produttori di barriere di essere certificati in qualità secondo la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2357 del 15 maggio 1996;

Considerato che si rende necessario modificare, come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto 18 febbraio 1992, la formulazione della disposizione di cui sopra eliminando il riferimento alla suddetta circolare al fine di chiarire che l'obbligo della certificazione in qualità aziendale è riferito a tutti i produttori indipendentemente dalla partecipazione degli stessi alle gare e dall'importo di queste ultime;

Visto l'art. 9 delle stesse istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 che prevede al secondo punto del sesto capoverso, quale aspetto da valutarsi ai fini del giudizio sull'esito delle prove il «non ribaltamento completo del veicolo;

Considerato che detta formulazione ha lasciato spazio ad erronee interpretazioni circa la possibile validità ai fini della riuscita della prova, del coricamento su un fianco del veicolo e si rende necessario pertanto adottare una dicitura univoca in merito alla necessità che il veicolo mantenga durante e dopo la prova un assetto verticale;

Considerato che il Garante nominato con lo stesso decreto ministeriale n. 2344 del 16 maggio 1996 che ha autorizzato il centro prove di Anagni della società autostrade, ha segnalato la presenza di alcuni errori materiali nella stesura della tabella *B* delle prescrizioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 e che si rende necessario pertanto effettuare un «errata corrige» sul contenuto della suddetta tabella;

Rilevata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche alla medesima tabella *B* al fine di rendere le prove di impatto al vero eseguite in conformità della stessa utilizzabili anche in ambito europeo;

Decreta:

Art. 1.

In via transitoria e fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, le omologazioni rilasciate sulla base di prove effettuate in conformità al decreto 15 ottobre 1996 — purché le stesse siano integrate con prove di verifica di crash test realizzate con autovettura di massa 900 ± 40 kg con le modalità indicate nelle prescrizioni tecniche in calce alle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 — sono equiparate, ai fini dell'utilizzo, alle omologazioni rilasciate sulla base di prove effettuate in conformità al decreto 3 giugno 1998, secondo la seguente tabella di corrispondenza:

classe N1 corrisponde alla classe A1;

classe N2 corrisponde alla classe A2;

classe H1 corrisponde alla classe A3;

classe H2 corrisponde alla classe B1;

classe H3 corrisponde alla classe B2;

classe H4a,b corrisponde alla classe B3.

Pertanto gli enti appaltanti, per il periodo anzidetto, nel richiedere nei bandi di gara successivi all'entrata in vigore del presente decreto la classe di barriera prevista dalla tabella *A* dell'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, dovranno accettare altresì la classe individuata nell'art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al citato decreto 15 ottobre 1996 secondo la tabella di corrispondenza di cui al precedente capoverso.

Art. 2.

In via transitoria e fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto e sempre che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992 non abbiano nel frattempo acquistato efficacia operativa, gli enti appaltanti, ai fini della partecipazione alle gare, dovranno considerare valide, secondo la tabella di corrispondenza stabilita al precedente art. 1, le certificazioni di prova di cui all'art. 4 del decreto 3 giugno 1998, eseguite ai sensi del decreto 15 ottobre 1996 — sempre che le stesse siano integrate dalla prova di crash test eseguita con autovettura di massa 900 ± 40 kg con le modalità indicate nelle prescrizioni tecniche in calce alle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 — che vengano presentate in sostituzione dei relativi certificati di omologazione. Dette certificazioni di prova dovranno essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, attestante che la relativa domanda di omologazione è stata presentata entro i termini previsti dall'art. 2 del richiamato decreto 3 giugno 1998.

Art. 3.

Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3, secondo punto del decreto 3 giugno 1998, è modificato con quello di due anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

All'art. 4 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Viene poi defìnto convenzionalmente, ai fini della classificazione della severità degli impatti, l'indice ASI (Indice di severità dell'accelerazione) che misura la severità dell'urto sugli occupanti delle autovetture considerati seduti con cinture di sicurezza allacciate.

$$ASI(t) = \left[\left(\frac{\bar{a}_x}{12g}\right)^2 + \left(\frac{\bar{a}_y}{9g}\right)^2 + \left(\frac{\bar{a}_z}{10g}\right)^2\right]^{1/2}$$

in cui g è uguale a 9,81 m/s^2 ed $\bar{a}_x$, $\bar{a}_y$, e $\bar{a}_z$, sono le componenti dell'accelerazione mediate su un intervallo mobile δ di 50 ms, da misurare nel baricentro del veicolo di prova con tolleranza di ± 5 centimetri per l'asse x (longitudinale) e ± 3 centimetri per gli assi y (trasversale) e z (verticale).

In caso di impossibilità di eseguire misure nel baricentro con le tolleranze suddette, si accetteranno i valori riportati al baricentro calcolati secondo la procedura della norma europea EN 1317-1, derivanti dalle misure di accelerazione effettuate con due terne di accelerometri a distanza di almeno 50 centimetri l'una dall'altra.

I valori dell'indice ASI, prescritti nell'art. 6, vanno arrotondati alla prima cifra decimale e sotto questa forma vanno riportati nei rapporti di prova.

Art. 5.

All'art. 8 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Tutti i produttori del suddetto dispositivo devono essere specializzati e certificati in qualità aziendale secondo le norme della serie EN ISO 9001 o 9002».

Art. 6.

All'art. 9 delle istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, al secondo punto del sesto capoverso, le parole «non ribaltamento completo dei veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo deve mantenere l'assetto verticale durante e dopo l'impatto, sebbene siano accettati fenomeni di rollio, beccheggio e imbardata».

Art. 7.

La tabella *B* delle prescrizioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Art. 8.

Gli articoli 4 e 8 si applicano alle prove di impatto al vero eseguite successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 3 giugno 1998.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 177

ALLEGATO 1

Tabella B

Caratteristiche dei veicoli	Tutte le classi N e H TC	Classe TC1/ TC2/	Classe N1/N2	Classe H1/	Classe H2	Classe H3	Classe H4a	Classe H4b
MASSA (kg)								
Massa del veicolo	825 ± 40	1300 ± 65	1500 ± 75	10000 ± 300	13000 ± 400	16000 ± 500	30000 ± 900	38000 ± 1100
Compresa la zavorra massima [1]	100	160	180	-	-	-	-	-
Massa simulante il conducente	75	-	-	-	-	-	-	-
Massa statica totale del veicolo	900 ± 40	1300 ± 65	1500 ± 75	10000 ± 300	13000 ± 400	16000 ± 500	30000 ± 900	38000 ± 1100
DIMENSIONI (m) (tolleranza ± 20%)								
Carreggiata delle ruote (anteriori e posteriori)	1,35	1,40	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Raggio della ruota (a veicolo scarico)	-	-	-	0,46	0,52	0,52	0,55	0,55
Passo del veicolo (tra gli assi estremi)	-	-	-	4,60	6,50[3] 4,10[4]	5,90	6,70	11,25
Numero di assi	2	2	2	2	2	≥ 2	≥ 3	≥ 4
Distanza dal suolo del paraurti frontale misurata all'angolo inferiore	-	-	-	0,58	0,58[4]	0,58	0,58	0,58
POSIZIONE DEI BARICENTRI (m) :								
Baricentro del veicolo : (CGZ) (tolleranza ± 10%)	0,49	0,53	0,53	-	-	-	-	-
Distanza longitudinale dall'asse anteriore (CGX) ± 10%	0,90	1,10	1,24	2,70	2,90[4] 3,80[3]	3,10	4,14	6,20
Distanza laterale dall'asse longitudinale del veicolo (CGY)	± 0,07	± 0,07	± 0,08	-	-	-	-	-
Baricentro della zavorra [2]: H_{ZS} (tolleranza +15%, -5%)				1,50	1,40[3] 1,50[4]	1,60	1,90	1,90
Altezza H_P del pianale a pieno carico dal suolo (tolleranza ± 10%)	-	-	-	1,10	≥0,90[3] 1,20[4]	1,40	1,45	1,30
Massa del veicolo scarico	-	-	-	≥ 3500 < 6000	≥ 7000[3] < 12000 ≥ 4500[4] < 7000	≥ 5500 < 8000	≥9000 <11000	≥11000 <15000
TIPO DI VEICOLO	Auto vettura	Auto vettura	Auto vettura	Autocarro	Bus o Autocarro	Autocarro	Autocarro	Auto articolato

[1] Compresa l'attrezzatura di calcolo e registrazione

[2] La zavorra va posizionata in modo simmetrico rispetto all' asse longitudinale del pianale di carico con tolleranza di 5 cm; il suo baricentro rispetto al suolo è $H_{ZS} = H_P + H_{ZP}$ dove:

H_P = altezza del pianale (sommità) a veicolo carico H_{ZP} = altezza del baricentro della zavorra rispetto al pianale

[3] Autobus

[4] Autocarro

99A6666

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 2 giugno 1999.

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nel Mar Adriatico.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998 concernente la pesca dei piccoli pelagici con il sistema denominato *circuizione*;

Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2468/98 del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, con il quale è stata riconosciuta, in conseguenza della crisi internazionale balcanica e del ritrovamento di ordigni bellici nelle acque territoriali del bacino adriatico, la necessità di favorire l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di erogazione delle misure finanziarie in funzione della differenziazione operata dal suindicato decreto-legge tra il fermo già attuato volontariamente a decorrere dal 14 maggio 1999 e l'arresto temporaneo stabilito per il periodo compreso dal 4 giugno al 15 luglio 1999;

Ritenuto opportuno demandare alle commissioni consultive locali per la pesca marittima la valutazione delle modalità di attuazione del regime di arresto temporaneo, previsto per il periodo 4 giugno-15 luglio 1999, in connessione al diverso grado di rischio afferente alle zone di competenza territoriale dei compartimenti marittimi dell'Adriatico;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta del 2 giugno 1999, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Titolo I

ARRESTO TEMPORANEO DAL 4 GIUGNO AL 15 LUGLIO 1999

Art. 1.

1. Nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999, l'arresto temporaneo delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982. n. 41, all'esercizio dell'attività di pesca ed iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nonché negli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, è attuato secondo le modalità fissate, per l'intero compartimento marittimo di pertinenza, da ciascuna Commissione consultiva locale per la pesca marittima. in seguito denominata «Commissione», in base ai criteri indicati nel presente decreto.

2. All'armatore o società d'armamento, che effettua l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, è corrisposto il premio definito secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Ai marittimi imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo è corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

1. Il Capo del compartimento marittimo con propria ordinanza determina, in conformità a delibera della Commissione, la facoltatività o l'obbligatorietà del regime di arresto temporaneo di cui all'art. 1, comma 1, per le navi abilitate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema a strascico e/o volante, qualunque sia la categoria di pesca.

2. La delibera di cui al comma 1 può altresì stabilire, sulla base di idonea ed adeguata motivazione, l'estensione del regime di arresto temporaneo alle navi da pesca costiera ravvicinata e mediterranea autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con sistemi diversi dallo strascico e/o volante.

3. La delibera di cui al comma 1 può stabilire l'estensione del regime di arresto temporaneo alle navi da pesca costiera locale abilitate all'attività con altri sistemi di pesca diversi dallo strascico e/o volante esclusivamente sulla base di idonea ed adeguata motivazione.

4. Il regime di arresto temporaneo previsto dal presente titolo non può essere esteso alle navi da pesca per le quali vige il decreto ministeriale 1° aprile 1998.

Art. 3.

1. Nelle acque prospicienti i compartimenti marittimi per i quali è stabilita l'obbligatorietà dell'arresto temporaneo non è consentita alcuna attività di pesca da parte di navi provenienti da altri compartimenti marittimi.

Art. 4.

1. Il premio di arresto temporaneo è corrisposto a condizione che l'armatore o società di armamento:

a) abbia dimostrato l'adesione all'arresto temporaneo con la consegna, all'ufficio marittimo d'iscrizione o del porto di dislocazione, dei documenti di bordo della nave;

b) risulti, alla data di consegna dei documenti di bordo, iscritta nei registri delle imprese di pesca.

2. Il premio di arresto temporaneo è corrisposto, inoltre, a condizione che la nave da pesca, alla data di consegna dei documenti di bordo, risulti:

a) iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con documento autorizzativo (licenza o attestazione provvisoria) in corso di validità.

3. Gli uffici marittimi comunicano al capo del compartimento marittimo d'iscrizione gli estremi identificativi delle navi per le quali hanno ricevuto in deposito i documenti di bordo.

4. Effettuata la consegna dei documenti di bordo la nave non può essere trasferita in altro porto.

Art. 5.

1. Al fine di conseguire il premio di arresto temporaneo, l'armatore o socieà armatrice presenta, alla capitaneria di porto d'iscrizione entro quindici giorni dalla data di consegna dei documenti di bordo della nave presso l'ufficio marittimo, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato *A*.

2. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente comma 1 sono dichiarate irricevibili dal Capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave e causano l'inammissibilità al premio di arresto temporaneo.

Art. 6.

1. Il premio giornaliero spettante all'armatore è calcolato secondo le modalità e i parametri indicati dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al regolamento (CE) n. 2468/98 e riportate nell'allegato *B* al presente decreto. La stazza lorda (tsl) e la stazza (GT) di riferimento per il calcolo del premio è quella risultante alla data di consegna dei documenti di bordo.

2. Il totale dei giorni di arresto per i quali è corrisposto il premio di cui al comma 1 è pari al numero dei giorni consecutivi compresi tra la data di consegna dei documenti di bordo e la data di ritiro dei documenti stessi, comunque non successiva al 15 luglio 1999.

3. Il premio di arresto non è cumulabile con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

1. A ciascun marittimo risultante dal ruolino d'equipaggio, regolarmente imbarcato alla data del 4 giugno 1999 sulla nave in arresto temporaneo, è corrisposto il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro in relazione al totale dei giorni d'arresto computato ai sensi del precedente art. 6, comma 2. Il minimo monetario garantito è corrisposto anche all'armatore qualora lo stesso risulti imbarcato.

2. In caso di sbarco, durante il periodo di arresto temporaneo, di uno dei marittimi risultanti imbarcati alla data di cui al precedente comma, il minimo monetario è corrisposto fino alla data dello sbarco.

Art. 8.

1. Le indennità previste dal presente decreto non sono corrisposte agli armatori e ai marittimi delle navi che, nel periodo di cui al precedente art. 1, siano comunque obbligate al fermo dell'attività di pesca in forza di altra normativa vigente o, in caso di navi abilitate alla draga idraulica, in forza di norme consortili.

Titolo II

FERMO VOLONTARIO
DAL 14 MAGGIO AL 3 GIUGNO 1999

Art. 9.

1. Ai marittimi regolarmente imbarcati alla data del 14 maggio 1999 sulle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, riconosciuti a maggior rischio ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, e che hanno sospeso volontariamente l'attività di pesca nel periodo compreso tra il 14 maggio al 3 giugno 1999, è riconosciuta un'indennità giornaliera di lire 100.000.

2. Agli armatori delle navi di cui al comma 1 è riconosciuta un'indennità giornaliera pari alla somma delle indennità corrisposta ai marittimi imbarcati.

3. Al fine del conseguimento dell'indennità di cui ai commi 1 e 2, l'armatore e i membri dell'equipaggio presentano, alla capitaneria di porto d'iscrizione della nave, domanda congiunta, in duplice copia di cui una in bollo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato *C*.

4. Nella domanda di cui al comma 3, l'armatore è tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la data in cui ha iniziato la sospensione volontaria dell'attività di pesca.

5. Il totale dei giorni, per i quali sono corrisposte le indennità giornaliere di cui ai precedenti commi 1 e 2, è pari al numero dei giorni consecutivi compresi tra la data di inizio della sospensione volontaria indicata nella dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e la data del 3 giugno 1999.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10.

1. Per l'arresto temporaneo nel periodo dal 14 maggio al 3 giugno 1999 e/o dal 4 giugno al 14 luglio 1999 è riconosciuto all'armatore o società di armamento il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato.

2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio e/o dell'indennità, a presentare un documento attestante l'avvenuto versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti, in relazione al periodo di arresto temporaneo, per i marittimi imbarcati.

3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 1, il Capo del compartimento marittimo d'iscrizione procede, ai sensi della normativa vigente, al recupero delle somme erogate a titolo di premio di arresto temporaneo e/o di indennità all'armatore.

Art. 11.

1. A conclusione della fase istruttoria del procedimento il capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave emette i provvedimenti di concessione e contestuale liquidazione delle somme spettanti all'armatore ed a ciascun marittimo imbarcato e li trasmette al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura che provvederà a disporre l'erogazione per il tramite del Ministero del tesoro - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

2. I marittimi, soci di cooperative di pesca, possono richiedere che il pagamento delle somme loro spettanti avvenga tramite la cooperativa stessa.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emessi dal capo del compartimento marittimo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 12.

1. Sul premio di arresto temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 1 e sull'indennità di cui al comma 2 dell'art. 9 è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La ritenuta d'acconto di cui al comma 1 non si applica alle somme corrisposte ai membri dell'equipaggio.

3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato...» ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2, Politiche agricole, foglio n. 237

ALLEGATO *A*

Alla Capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... , di .... t.s.l. (o di .... GT), con apparato propulsore di .... HP, chiede la corresponsione del premio di arresto temporaneo e a tal fine dichiara di aver effettuato l'arresto stesso previsto per il periodo compreso dal 4 giugno al 15 luglio 1999 con deposito dei documenti di bordo della nave suindicata in data .... presso l'ufficio marittimo di .... , dichiara inoltre di aver ritirato tali documenti, al fine della ripresa dell' attività di pesca, in data ....

Chiede. inoltre. il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascuno dei seguenti membri dell'equipaggio:

a) ....

b) ....

c) ....

....

nella misura di lire .... per *a)*; di lire .... per *b*); di lire .... per *c).*

Lì, ...

Firma ....

Visto, si attesta che i documenti di bordo relativi al motopeschereccio suindicato sono stati depositati in data .... e successivamente ritirati in data .... e che i marittimi suindicati risultano dal ruolino d'equipaggio regolarmente imbarcati alla data del 4 giugno 1999.

Lì, ...

Timbro e firma
dell'autorità marittima
(dell'ufficio d'iscrizione e/o di dislocazione)

....

ALLEGATO *B*

TABELLA 3

Categorie di navi classificate in base alle tonnellate di stazza lorda (TSL)	Importo massimo del premio per una nave (ecu/giorno)
0 < 25	4,52/TSL + 20
25 < 50	4,30/TSL + 25
50 < 70	3,50/TSL + 65
70 < 100	3,12/TSL + 88
100 < 200	2,74/TSL + 120
200 < 300	2,36/TSL + 177
300 < 500	2,05/TSL + 254
500 < 1.000	1,76/TSL + 372
1.000 < 1.500	1,50/TSL + 565
1.500 < 2.000	1,34/TSL + 764
2.000 < 2.500	1,23/TSL + 956
2.500 e oltre	1,15/TSL + 1.137

TABELLA 4 (*)

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)
0 < 10	5,2 /GT + 20
10 < 25	4,3 /GT + 30
25 < 50	3,2 /GT + 55
50 < 100	2,5 /GT + 90
100 < 250	2,0 /GT + 140
250 < 500	1,5 /GT + 265
500 < 1.500	1,1 /GT + 465
1.500 < 2.500	0,9 /GT + 765
2.500 e oltre	0,67/GT + 1.340

(*) Le navi con una lunghezza tra le perpendicolari superiore a 24 m possono beneficiare unicamente dei premi di cui alla tabella 4.

(**) Laddove è scritto *ecu* è da intendersi *euro* al valore del 1º gennaio 1999 pari a L. 1.936,27 lire.

(***) Esempio di applicazione della tabella 3 per una nave di stazza lorda pari a 50 tsl:
$3,50 \times 50$ (tsl) + 65 = 240 euro
importo giornaliero in lire = 240 euro $\times$ 1.936,27 lire = 464.704,8 lire.

ALLEGATO *C*

Alla Capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p....... n. .... di matricola del R.N.M.G. di ...., di .... t.s.l. (o di .... GT), con apparato propulsore di .... HP, dichiara di aver dato inizio al fermo volontario della pesca in data .... con l'equipaggio composto da (*):

a) ....

b) ....

c) ....

....

e chiede la corresponsione delle indennità previste per l'armatore ed il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per ciascun membro dell'equipaggio suindicato nella misura di lire .... per *a)*; di lire.................. per *b)*; di lire .... per *c)*.

Lì, ...

Firma ....

I sottoscritti .... imbarcati alla data .... di inizio del fermo volontario sul M/P .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... chiedono la corresponsione dell'indennità giornaliera dovuta in relazione al periodo di fermo, a tal fine allegano le dichiarazioni di ciascuno dei sottoscritti concernenti i propri dati
anagrafici nonché il numero dei giorni d'imbarco effettuati durante il periodo (14 maggio-3 giugno 1999) nonché i dati relativi agli oneri previdenziali ed assistenziali (**).

Lì, ...

Firma ....

....

....

Visto, si attesta che dal ruolino di equipaggio risultano regolarmente imbarcati, sul motopeschereccio suindicato, i predetti marittimi.

Lì, ...

Timbro e firma
dell'Autorità marittima

....

(*) La composizione dell'equipaggio da dichiarare è quella risultante alla data di inizio del fermo volontario dichiarata dall'armatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso in cui l'armatore è anche membro dell'equipaggio deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

(**) Ogni movimento di imbarco e sbarco del singolo marittimo imbarcato, sia volontario che di causa di forza maggiore, avvenuto nel periodo di fermo deve essere segnalato all'autorità marittima competente.

99A6654

DECRETO 9 giugno 1999.

Norme per l'attuazione di aiuti sotto forma di riduzione dei contributi per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997 che ha determinato le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli;

Visti i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 del Consiglio del 2 maggio 1997 con i quali sono state definite le modalità di applicazione delle compensazioni, nonché il massimale dell'importo dell'aiuto compensativo;

Vista la ministeriale n. 50450 del 9 marzo 1998 con la quale sono state notificate alla commissione delle Comunità europee le misure da porre in essere in attuazione dei regolamenti sopra citati;

Vista la ministeriale n. 50912 dell'8 maggio 1998 con la quale sono state fornite alla Commissione alcune precisazioni in merito agli aiuti che l'Italia intendere concedere in applicazione dei regolamenti sopra citati;

Vista la nota n. SG(98)D/5272 del 2 luglio l998 con la quale la Commissione europea comunica il proprio parere favorevole nei confronti del regime notificato;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 - testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, titolo secondo «L'assicurazione infortuni e malattie professionali in agricoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 852 «Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali»;

Visto il decreto 8 agosto 1996 «Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1996, n. 146 - attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n 335, in materia di previdenza agricola;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», art. 59, comma 18;

Vista la circolare I.N.P.S. del 10 giugno 1997, n 130;

Vista la circolare I.N.P.S. del 19 febbraio 1997, n. 38;

Vista la circolare I.N.P.S. del 17 marzo 1998, n. 45;

Visto il decreto 20 ottobre 1998 «Norme per l'attuazione di «aiuti sotto forma di sovvenzione in favore degli agricoltori per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro»;

Vista la nota I.N.P.S. 16 marzo 1999, n. 27/15/349;

Considerato che dalla succitata nota I.N.P.S. risulta che della somma di L. 137.000.000.000, di cui all'articolo 2 del decreto 20 ottobre 1998, sono state utilizzate L. 115.027.531.951 e che, per mancanza di risorse finanziarie, non è stato possibile erogare l'importo di L. 200.000 per ciascuno dei beneficiari delle aree di montagna e svantaggiate, poiché, a fronte della richiamata disponibilità di L. 137.000.000.000, sarebbero occorse L. 138.928.915.698;

Considerato che della somma disponibile di L. 114.000.000.000, prevista all'art. 3 del richiamato decreto 20 ottobre 1998, viene utilizzato l'importo di L. 110.049.145.486, residuando pertanto L. 3.950.854.514;

Ritenuto di procedere in tempi brevi ad utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili sulla prima annualità soddisfacendo in via prioritaria la riduzione prevista dall'art. 2 del decreto 20 ottobre 1998 sui contributi assicurativi ai fini infortunistici, dovuti dalle aziende agricole autonome ed associate ricadenti nelle aree di montagna o svantaggiate, fino alla concorrenza di L. 200.000 pro-capite, utilizzando a tale scopo per L. 1.928.915.698 lo stanziamento residuo di L. 3.950.854.514;

Considerato che lo stanziamento residuo del primo anno risulta pertanto di L. 2.021.928.916 e che detto importo si va a sommare allo stanziamento di L. 79.000.000.000, previsto per il secondo anno, creando una disponibilità complessiva di L. 81.021.938.916;

Ritenuto di dover accantonare lire 2 miliardi per far fronte ad iscrizioni o variazioni in corso di perfezionamento, o dichiarazioni trimestrali della manodopera, si viene a determinare una disponibilità complessiva, per il secondo anno di attuazione, di L. 79.021.938.916;

Considerato che detto importo deve essere ripartito con i criteri di cui al decreto 20 ottobre 1998, con riferimento ai gettiti contributivi previsti, per l'anno 1998, in L. 554.000.000.000, al lordo delle agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate, per i lavoratori autonomi e in L. 440.000.000.000 a carico delle aziende agricole per la mano d'opera occupata e dei concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia, venendosi così a determinare proporzionalmente una disponibilità di L. 44.000.000.000 e di L. 35.021.938.916, rispettivamente per gli interventi previsti dall'art. 2 e dall'art. 3 del decreto 20 ottobre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla riduzione dei contributi per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 2.

1. Per la riduzione dei contributi assicurativi a fini infortunistici, dovuti dalle aziende agricole autonome ed associate, ricadenti nelle aree di montagna o svantaggiate, è attribuito l'importo di L. 23.901.383.747, da utilizzare ad integrazione della riduzione già accordata in attuazione della prima annualità di applicazione del decreto 20 ottobre 1998 e fino alla concorrenza massima annuale di L. 200.000 pro-capite.

Art. 3.

1. Per il secondo anno di attuazione sui contributi assicurativi ai fini antinfortunistici dovuti dalle aziende agricole autonome ed associate in quota capitaria annua è applicata una riduzione massima pro-capite di L. 64.000, fino alla concorrenza dell'importo di lire 44.000.000.000.

Art. 4.

1. Per il secondo anno di attuazione i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, titolo secondo, richiamato in premessa, dovuti dalle aziende agricole per la manodopera occupata e dai concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia, sono determinati applicando una riduzione dell'8% agli importi calcolati ai fini dell'imposizione contributiva, fino alla concorrenza massima di lire 35.021.938.916.

2. La riduzione di cui sopra sarà calcolata per le aziende agricole sull'importo dovuto per il secondo, terzo, quarto trimestre 1999 e primo trimestre 2000 per i concedenti a compartecipazione familiare e a piccola colonia sull'anno 1999 ed applicata sulla quarta rata, con scadenza 16 gennaio 2000.

Art. 5.

1. Qualora la somma di L. 35.021.938.916 non dovesse essere sufficiente a garantire la diminuzione dell'8%, si applicherà una percentuale inferiore a valere sul primo trimestre 2000.

Art. 6.

1. La somma di L. 2.000.000.000 ed eventuali importi che si dovessero rendere disponibili per mancata utilizzazione, saranno erogati per far fronte ad iscrizioni o variazioni in corso di perfezionamento, o dichiarazioni trimestrali della manodopera.

Art. 7.

1. Il rimborso all'I.N.A.I.L. dei contributi riscossi verrà effettuato dall'I.N.P.S. con le medesime modalità attualmente in vigore.

Art. 8.

1. L'A.I.M.A. rimborserà entro il mese successivo a quello della rendicontazione le somme dovute all'I.N.P.S. in base ai bollettini emessi.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro, possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il Ministro per le politiche agricole
De Castro

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 240

99A6655

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 1999.

Disposizioni per gli esami finali relativi all'anno accademico 1998-1999 dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, infermieristica, tecnica e della riabilitazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 7 dicembre 1993, n. 517 recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 luglio 1996, adottato di concerto con il Ministro della sanità;

Considerata la necessità di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del richiamato decreto, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, previsti dal decreto 24 luglio 1996 citato nelle premesse, relativi all'anno accademico 1998-99, si svolgeranno nei mesi di ottobre 1999 e marzo 2000.

Gli atenei interessati stabiliscono, nell'ambito dei periodi sopra indicati, le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari. La durata complessiva dello svolgimento degli esami relativi a ciascun corso non può superare i trenta giorni.

Art. 2.

Alle sessioni potranno presentarsi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Art. 3.

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli esami, compresi i compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici e il trattamento di missione spettante ai membri esterni all'Università sede di esame, sono a carico degli atenei interessati.

Roma, 28 luglio 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro della sanità
BINDI

99A6667

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 16 luglio 1999.

Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto. Rifissazione termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori. (Ordinanza n. 149).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n.2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, anche i lavori «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che con ordinanza n. 104 del 3 agosto 1998 il Commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serba-

toio Simbirizzi 3° lotto» per un importo complessivo di L. 18.831.825.994 ed all'affidamento dello stesso per l'attuazione all'E.A.F.;

Atteso che con nota prot. n. 5222 del 27 maggio 1999, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i termini per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori fissati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 104/98 scadranno in data 2 agosto 1999;

si rende necessario pertanto rifissare i termini per l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori nonché quelli relativi al compimento;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per l'inizio ed il compimento delle procedure espropriative e dei lavori;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori per la realizzazione «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi 3° lotto» approvato con ordinanza n. 104 del 3 agosto 1998.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 3;

espropriazioni: compimento entro mesi 24;

lavori: inizio entro mesi 3;

lavori: compimento entro mesi 12.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 104 del 3 agosto 1998.

Cagliari, 16 luglio 1999

Il Commissario governativo: PALOMBA

99A6668

ORDINANZA 16 luglio 1999.

Consorzio di Bonifica della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga. 1° intervento. Richiesta di deroga. (Ordinanza n. 150).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista la nota n. 3766 del 15 luglio 1999 inoltrata dal Consorzio di bonifica della Nurra con la quale è stata formulata, relativamente «Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, per l'approvazione di una perizia supplettiva e di variante che prevede variazioni in più ed in meno di alcune categorie di lavoro tali da superare il sesto quinto;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha provveduto a verificare che i maggiori compensi per quantità superiori al quinto d'obbligo sono inferiori ad 1/5 dell'importo a base d'appalto (quinto comma art. 13 capitolato generale);

Atteso che il comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici nella sua seduta del 16 luglio 1999, a seguito dell'esame della perizia supplettiva e di variante in argomento, ha ritenuto di concedere il proprio parere favorevole all'approvazione della stessa, a condizione che il Consorzio di bonifica della Nurra ottenesse apposita ordinanza di deroga normativa da parte del commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel «Programma di opere e di interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere la richiesta come sopra specificata;

Ordina con decorrenza immediata:

Il Consorzio di bonifica della Nurra è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25 della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, all'attuazione dell'intervento «Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga 1° intervento» così come approvato dal comitato tecnico amministrativo regionale dei lavori pubblici nella seduta del 16 luglio 1999.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte seconda.

Cagliari, 16 luglio 1999

Il Commissario governativo: PALOMBA

99A6669

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 23 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 14 ottobre 1996, relativo alla tabella XVIII-*ter,* recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari di area sanitaria;

Visti i decreti rettorali del 31 ottobre 1998, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1999, con i quali sono stati inseriti nello statuto dell'Università degli studi di Ancona le norme generali relative ai corsi di diploma universitario dell'area medica ed i diplomi universitari in: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ortottista - assistente di oftalmologia, infermiere, fisioterapista, tecnico di neurofisiopatologia, dietista, igienista dentale, logopedista, ostetrica/o, tecnico audioprotesista, tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 luglio 1997, recante la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 ottobre 1998, contenente «Modificazioni alla Tabella XVIII-*ter,* allegato al decreto ministeriale 24 luglio 1996, recante gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari dell'area sanitaria»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facoltà di medicina;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario vengono operate sul precitato statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Viste le delibere adottate dagli organi accademici di questa Università, rispettivamente in data 31 marzo 1999 dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, in data 13 maggio 1999 dal consiglio di amministrazione ed in data 25 maggio 1999 dal Senato accademico con le quali si propone la modifica di statuto dell'Università degli studi di Ancona, a recepimento del precitato decreto interministeriale 8 ottobre 1998, come segue:

a) al titolo V, art. 5.5 - Norme generali - Corsi di diploma universitario:

al punto 1.3, la frase «... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario ...» è sostituita con «.... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori di titoli riconosciuti ai fini dell'esercizio della specifica attività professionale»;

al punto 1.10, dopo l'ultimo comma, è aggiunta la frase: «I risultati delle analisi e verifiche dell'osservatorio sono trasmessi all'osservatorio permanente, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f),* della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti di sua competenza»;

b) al titolo V, art. 5.5.1 - Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, alla tabella *A,* al terzo anno i crediti vengono modificati in «crediti 7.0 (4 + 3);

c) al titolo V, art. 5.5.3 - Corso di diploma universitario di infermiere, alla tabella *A,* al secondo anno i crediti vengono modificati in «crediti 11 (6 + 5)»;

d) al titolo V, art. 5.5.4 - Corso di diploma universitario di fisioterapista, alla tabella *A,* al secondo anno i crediti vengono modificati in «crediti 11 (6 + 5)»;

e) al titolo V, art. 5.5.6 - Corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, alla tabella *A,* i crediti vengono modificati come di seguito indicato: primo anno 14 (7 + 7), al secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 crediti (4 + 3);

f) al titolo V, art. 5.5.9 - Corso di diploma universitario di logopedista, alla tabella *A,* i crediti vengono modificati come di seguito indicato: al secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 (4 + 3);

g) al titolo V, art. 5.5.11 - Corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista, alla tabella *A,* i crediti vengono modificati come di seguito indicato: al primo anno 14 (7 + 7), al secondo anno 11 (6 + 5);

h) al titolo V, art. 5.5.7 - Corso di diploma universitario di dietista, alla tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche ...) terzo anno, secondo semestre, area F: punto F.2, è aggiunto il settore F04C oncologia medica;

i) al titolo V, art. 5.5.4 - Corso di diploma universitario per fisioterapista, alla tabella *A* (obiettivi didattici ...):

al primo anno, primo semestre, area A, punto A.3, dopo F05X, la denominazione del settore «Microbiologia medica e clinica» è rettificata in «Microbiologia e microbiologia clinica»;

al primo anno, secondo semestre, area B - B.1, il settore B10X biofisica medica è rettificato in E10X;

l) al titolo V, art. 5.5.8 - Corso di diploma universitario di igienista dentale, tra i settori non rinunciabili, è inserito il settore E06B - Alimentazione e nutrizione umana e alla tabella *A* (obiettivi didattici ...):

al primo anno, primo semestre, area A-A.3, è aggiunto il settore «E06B alimentazione e nutrizione umana»;

al terzo anno, secondo semestre, area F-F.2, il settore «M11 psicologia applicata» è rettificato in «M11C psicologia del lavoro e applicata»;

m) al titolo V, punto 5.5.3 - Corso di diploma universitario per infermiere, alla tabella *B,* standard formativo pratico e di tirocinio: alla lettera, C8, il termine «multidimensionali» è rettificato in «multidisciplinari»;

n) al titolo V, punto 5.5.9 - Corso di diploma universitario per logopedista, dopo «Obiettivo didattico del corso», è aggiunta «è»; tra i settori costitutivi non rinunciabili è inserito il settore «M07E filosofia del linguaggio». Inoltre nella tabella *A* (obiettivi didattici ...) sono modificati i seguenti punti:

al primo anno, primo semestre, area A-A.5, corso integrato di linguistica I, dopo L09A glottologia e linguistica sono aggiunte le discipline «(linguistica generale, fonetica e fonologia)»;

al primo anno, secondo semestre, area B-B.3, corso integrato di scienze della comunicazione, è aggiunto il settore M07E filosofia del linguaggio (semeiotica);

al punto B4, corso integrato di linguistica II, dopo L09A glottologia e linguistica, sono aggiunte le discipline «(Linguistica generale, semantica e lessicografia)» ed il settore «M10A psicologia generale (psicolinguistica);

al secondo anno, primo semestre, area C-C.3, corso integrato di semeiotica generale, sono aggiunti i settori «L09A glottologia e linguistica, F11B neurologia»;

al punto C.4 è soppresso il settore «F15B audiologia»;

al punto C.5 è soppresso il «corso integrato di neurolinguistica» e sostituito con il «corso integrato di linguistica III» e, tra i settori, è soppresso il settore «F11B neurologia» ed è inserita dopo L09A glottologia e linguistica la disciplina «(linguistica generale)» e la disciplina «(Sociolinguistica) L09A/M07E»;

o) al titolo V, art. 5.5.2 - Corso di diploma universitario di ortottista - assistente in oftalmologia, all'art. 5.5.2.2 tra i settori costitutivi non rinunciabili, dopo il settore E10X biofisica, è aggiunto il termine «medica»; alla tabella *A* (obiettivi didattici ...), terzo anno, secondo semestre, area F, punto F.2, è inserito il settore «F19B neuropsichiatria infantile»;

p) al titolo V, art. 5.5.10 - Corso di diploma universitario di ostetrica/o, alla tabella *A* (obiettivi didattici ...), terzo anno, primo semestre, area E, punto E.2, tra i settori è inserito il settore «F06A anatomia patologica»;

q) al titolo V, art. 5.5.1 - Corso di diploma universitario per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, alla tabella *B,* standard formativo pratico e di tirocinio, la frase «100 preparati di colposcopia (colorazioni)» è soppressa e sostituita con la seguente: «100 preparati di colpocitologia - colorazione e screening»;

r) al titolo V, art. 5.5.12 - Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, all'art. 5.5.12.2 tra i settori costitutivi non rinunciabili è aggiunto il settore «F18X diagnostica per immagini e radioterapia».

Alla tabella *A* (obiettivi didattici ...), primo anno, primo semestre, nell'area A, dopo il punto A.6, con il conseguente spostamento della numerazione, è inserito il punto «A.7 corso di inglese scientifico, settore L18C linguistica inglese». Al terzo anno, primo semestre, area E, il punto F.1 è sostituito con «E.3», il punto E.3 con «E.4» e il punto E.4 con «E.5».

Alla tabella *B, A)* servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione «200 esami ecografici» sono aggiunti «25 esami MOC»;

s) agli articoli: 5.5.1.1, tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 5.5.2.1, ortottista - assistente in oftalmologia; 5.5.3.1, infermiere; 5.5.4.1, fisioterapista; 5.5.6.1, tecnico di neurofisiopatologia; 5.5.7.1, dietista; 5.5.8.1, igienista dentale; 5.5.9.1, logopedista; 5.5.10.1, ostetrica/o; 5.5.11.1, tecnico audioprotesista; 5.5.12.1, tecnico sanitario di radiologia medica, si aggiunge quale ultimo comma il seguente: «devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n 1592;

Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Al titolo V, art. 5.5 - Nome generali - Corsi di diploma universitario:

al punto 1.3, la frase «... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario ...» è sostituita con «... possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori di titoli riconosciuti ai fini dell'esercizio della specifica attività professionale»;

al punto 1.10, dopo l'ultimo comma, è aggiunta la frase: «i risultati delle analisi e verifiche dell'osservatorio sono trasmessi all'osservatorio permanente, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f),* della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli adempimenti di sua competenza».

Art. 2.

Al titolo V, art. 5.5.1 - Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, alla tabella *A,* al terzo anno i crediti vengono modificati in «crediti 7.0 (4 + 3)».

Art. 3.

Al titolo V, art. 5.5.3 - Corso di diploma universitario di infermiere, alla tabella *A,* al secondo anno i crediti vengono modificati in «crediti 11 (6 + 5)».

Art. 4.

Al titolo V, art. 5.5.4 - Corso di diploma universitario di fisioterapista, alla tabella *A,* al secondo anno i crediti vengono modificati in «crediti 11 (6 + 5)».

Art. 5.

Al titolo V, art. 5.5.6 - Corso di diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, alla tabella *A,* i crediti vengono modificati come di seguito indicato: primo anno 14 (7 + 7), al secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 crediti (4 + 3).

Art. 6.

Al titolo V, art. 5.5.9 - Corso di diploma universitario di logopedista, alla tabella *A,* i crediti vengono modificati come di seguito indicato: al secondo anno 11 (6 + 5), al terzo anno 7 (4 + 3).

Art. 7.

Al titolo V, art. 5.5.11 - Corso di diploma universitario di tecnico audioprotesista, alla tabella *A,* i crediti vengono modificati come di seguito indicato: al primo anno 14 (7 + 7), al secondo anno 11 (6 + 5).

Art. 8.

Al titolo V, art. 5.5.7 - Corso di diploma universitario di dietista, alla tabella *A* (obiettivi didattici, aree didattiche ...) terzo anno, secondo semestre, area F: punto F.2, è aggiunto il settore F04C oncologia medica.

Art. 9.

Al titolo V, art. 5.5.4 - Corso di diploma universitario per fisioterapista, alla tabella *A* (obiettivi didattici ...):

al primo anno, primo semestre, area A, punto A.3, dopo F05X, la denominazione del settore «microbiologia medica e clinica» è rettificata in «microbiologia e microbiologia clinica»;

al primo anno, secondo semestre, area B-B.1, il settore B10X biofisica medica è rettificato in E10X.

Art. 10.

Al titolo V, art. 5.5.8 - Corso di diploma universitario di igienista dentale, tra i settori non rinunciabili, è inserito il settore E06B alimentazione e nutrizione umana e alla tabella *A* (obiettivi didattici ...):

al primo anno, primo semestre, Area A-A.3, è aggiunto il settore «E06B alimentazione e nutrizione umana»;

al terzo anno, secondo semestre, area F-F.2, il settore «M11 psicologia applicata» è rettificato in «M11C psicologia del lavoro e applicata».

Art. 11.

Al titolo V, punto 5.5.3 - Corso di diploma universitario per infermiere, alla tabella *B,* standard formativo pratico e di tirocinio: alla lettera, C8, il termine «multidimensionali» è rettificato in «multidisciplinari».

Art. 12.

Al titolo V, punto 5.5.9 - Corso di diploma universitario per logopedista, dopo «obiettivo didattico del corso», è aggiunta «è»; tra i settori costitutivi non rinunciabili è inserito il settore «M07E filosofia del linguaggio». Inoltre nella tabella *A* (obiettivi didattici ...) sono modificati i seguenti punti:

al primo anno, primo semestre, area A-A.5, corso integrato di linguistica I, dopo L09A glottologia e linguistica sono aggiunte le discipline «(linguistica generale, fonetica e fonologia)»;

al primo anno, secondo semestre, area B-B.3, corso integrato di scienze della comunicazione, è aggiunto il settore M07E filosofia del linguaggio (semeiotica);

al punto B4, corso integrato di linguistica II, dopo L09A glottologia e linguistica, sono aggiunte le discipline «(linguistica generale, semantica e lessicografia)» ed il settore «M10A psicologia generale (psicolinguistica);

al secondo anno, primo semestre, area C-C.3, corso integrato di semeiotica generale, sono aggiunti i settori «L09A glottologia e linguistica, F11B neurologia»;

al punto C.4 è soppresso il settore «F15B audiologia»;

al punto C.5 è soppresso il «corso integrato di neurolinguistica» e sostituito con il «corso integrato di linguistica III» e, tra i settori, è soppresso il settore «F11B neurologia» ed è inserita dopo L09A glottologia e linguistica la disciplina «(linguistica generale)» e la disciplina «(sociolinguistica) L09A/M07E».

Art. 13.

Al titolo V, art. 5.5.2 - Corso di diploma universitario di ortottista, assistente in oftalmologia, all'art. 5.5.2 tra i settori costitutivi non rinunciabili, dopo il settore E10X biofisica, è aggiunto il termine «medica»; alla tabella *A* (obiettivi didattici ...), terzo anno, secondo semestre, area F, punto F.2, è inserito il settore «F19B neuropsichiatria infantile».

Art. 14.

Al titolo V, art. 5.5.10 - Corso di diploma universitario di ostetrica/o, alla tabella *A* (obiettivi didattici ...), terzo anno, primo semestre, area E, punto E.2, tra i settori è inserito il settore «F06A anatomia patologica».

Art. 15.

Al titolo V, art. 5.5.1- Corso di diploma universitario per tecnico sanitario di laboratorio biomedico, alla tabella *B*, standard formativo pratico e di tirocinio, la frase «100 preparati di colposcopia (colorazioni)» è soppressa e sostituita con la seguente: «100 preparati di colpocitologia-colorazione e screening».

Art. 16.

Al titolo V, art. 5.5.12 - Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, all'art. 5.5.12.2 tra i settori costitutivi non rinunciabili è aggiunto il settore «F18X diagnostica per immagini e radioterapia».

Alla tabella *A* (obiettivi didattici ...), primo anno, primo semestre, nell'area A, dopo il punto A.6, con il conseguente spostamento della numerazione, è inserito il punto «A.7 corso di inglese scientifico, settore L18C linguistica inglese». Al terzo anno, primo semestre, area E, il punto F.1 è sostituito con «E.3», il punto E.3 con «E.4» e il punto E.4 con «E.5».

Alla tabella *B, A)* servizio di radiodiagnostica, dopo l'indicazione «200 esami ecografici» sono aggiunti «25 esami MOC».

Art. 17.

Agli articoli: 5.5.1.1. tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 5.5.2.1 ortottista - assistente in oftalmologia; 5.5.3.1 infermiere; 5.5.4.1 fisioterapista; 5.5.6.1 tecnico di neurofisiopatologia; 5.5.7.1 dietista; 5.5.8.1 igienista dentale; 5.5.9.1 logopedista; 5.5.10.1 ostetrica/o; 5.5.11.1 tecnico audioprotesista; 5.5.12.1 tecnico sanitario di radiologia medica, si aggiunge quale ultimo comma il seguente: «devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea».

Ancona, 23 giugno 1999

Il pro-rettore: GOVERNA

99A6656

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 2 agosto 1999, n. **42.**

Adempimenti per la formulazione delle previsioni di bilancio dell'anno 2000 e per il triennio 2000-2002 e per la predisposizione dei budget economici delle amministrazioni centrali dello Stato per l'anno 2000.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
e, per conoscenza:
Agli Uffici centrali del bilancio

1. Con la circolare n. 18 del 22 marzo 1999, prot. 122692, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999, sono state fornite indicazioni e comunicati i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie 2000, nonché il calendario degli adempimenti di cui alla nota tecnica unita alla circolare medesima.

In particolare è da richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:

introduzione della nuova classificazione economica dei capitoli per l'adeguamento di quella attuale ai criteri della classificazione adottata in contabilità nazionale (SEC 95);

rilevazione da parte delle amministrazioni, su apposita scheda, della «regionalizzazione della spesa statale»;

predisposizione delle note preliminari che illustrano gli stati di previsione;

calendario degli adempimenti.

Sempre a proposito della predisposizione del progetto di bilancio di previsione dell'anno 2000, va posto in evidenza che la recente legge 25 giugno 1999, n. 208, nel dettare disposizioni in materia finanziaria e contabile, innovando o modificando le vigenti norme di contabilità generale dello Stato (legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni) ha, tra l'altro, spostato al 30 settembre la data entro cui il Governo

deve presentare alle Camere il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente.

Ciò premesso ed in linea con le suesposte considerazioni, sarà trasmesso, per quanto di competenza di ciascuna amministrazione — per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio — un elaborato contenente le previsioni per l'anno finanziario 2000, nei termini conseguenti alla revisione effettuata dallo scrivente.

Il predetto elaborato sconta il recepimento delle operazioni connesse all'avvio della riclassificazione economica dei capitoli secondo i richiamati criteri adottati in contabilità nazionale - SEC 95 (ad esempio: alcuni capitoli potranno presentarsi suddivisi per riclassificare le quote nei pertinenti titoli della spesa corrente e del conto capitale; i capitoli relativi agli stipendi del personale potranno risultare frazionati per tenere in distinta evidenza i contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro e l'IRAP).

Unitamente al predetto elaborato saranno messe a disposizione delle amministrazioni le specifiche schede relative alla regionalizzazione della spesa statale di conto capitale.

Gli stanziamenti definiti nell'elaborato medesimo potranno altresì essere utilizzati per la predisposizione delle note preliminari, secondo le indicazioni di cui alla richiamata circolare n. 18 del 22 marzo 1999 (punto 5.7 della nota tecnica).

A supporto, poi, degli aspetti connessi alla gestione del bilancio, sarà rimesso a codeste amministrazioni il «nomenclatore degli atti» nel suo attuale contenuto, ai fini di una puntuale verifica per l'indicazione di correzioni o integrazioni.

Per quanto riguarda il calendario degli adempimenti, si rappresenta che entro il 10 settembre p.v. le note preliminari al bilancio di previsione 2000 e le eventuali modifiche o integrazioni al nomenclatore degli atti dovranno essere rimesse allo scrivente, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio, mentre le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale — debitamente compilate — andranno consegnate, entro lo stesso termine, al medesimo Ufficio centrale per l'inserimento dei dati nel sistema informativo da effettuare entro il susseguente 17 settembre.

2. Con la circolare n. 32 del 26 maggio u.s. (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 2 giugno 1999) sono state fornite indicazioni relativamente agli adempimenti connessi alla presentazione dei budget economici, per l'anno 2000, formulati dai centri di costo di ciascuna amministrazione centrale.

I termini previsti per tali adempimenti — indicati nel punto 2 della citata circolare — a seguito della pubblicazione della richiamata legge n. 208/1999, sono rimodulati come segue:

entro il 24 settembre, ogni amministrazione comunicherà, ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, le previsioni economiche (le schede budget) - predisposte dai propri centri di costo in coerenza con il progetto del proprio stato di previsione nelle risultanze revisionate contenute nell'elaborato di cui al precedente punto 1;

entro il successivo 30 settembre, gli stessi Uffici centrali provvederanno ad inserire i relativi dati nel sistema informativo.

Sulla base delle previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre, le stesse amministrazioni dovranno poi comunicare, con le stesse modalità e procedure, le variazioni alle previsioni economiche, nel frattempo intervenute, entro la data del 15 ottobre 1999. Gli Uffici centrali del bilancio inseriranno tali variazioni entro il successivo 20 ottobre.

La medesima procedura sarà seguita per comunicare gli aggiornamenti dei budget precedentemente definiti a seguito delle variazioni che verranno apportate con le successive note di variazioni.

Considerato che l'avvio della contabilità economica, con l'introduzione delle relative innovazioni contabili, richiede a tutti gli Uffici interessati al nuovo processo un notevole sforzo in materia di impegno di risorse umane da dedicare alle nuove attività, questo Dipartimento ha organizzato apposite «unità operative di supporto» alle amministrazioni di ausilio per la formulazione del budget. Tali unità opereranno direttamente presso le sedi degli stessi centri di costo, al fine di facilitare l'attività delle amministrazioni e di rendere più efficace l'avvio del nuovo procedimento.

Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze e modalità organizzative, possono richiedere il supporto di tali unità contattando l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, presso i seguenti numeri telefonici: 06/47614081 - 06/47614613 o tramite fax 06/47613757.

Si coglie, infine, la circostanza per rammentare a quelle amministrazioni che non avessero ancora provveduto, di comunicare, al citato servizio analisi dei costi e dei rendimenti, i referenti (e i relativi numeri telefonici) dei centri di costo.

Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: AMATO

99A6657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

ESAMINATA

la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d.o.c. «Val di Cornia» — legittimata ai sensi dell'art. 2, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994 — intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1989,

VISTE

le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Venturina (Livorno) il 19 aprile 1999,

HA ESPRESSO

parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini di che trattasi secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta domanda di modifica e alla relativa proposta di disciplinare di produzione, dovranno — in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Val di Cornia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Vermentino, Ansonica, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Aleatico passito, Ansonica passito e alla sottozona Suvereto anche con i riferimenti ai vitigni Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese.

Le menzioni Riserva e Superiore sono riservate per le tipologie Rosso, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«*Val di Cornia*» bianco:

Trebbiano Toscano: almeno il 50%;

Vermentino bianco: massimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

«*Val di Cornia*» rosso o rosato:

Sangiovese: almeno il 50%;

Cabernet Sauvignon e Merlot: da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa, provenienti da vitigni,raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Vermentino è riservata al vino proveniente da uve del vitigno Vermentino per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ansonica è riservata al vino proveniente da uve dei vitigno Ansonica per almeno l'85%.

Possono concorrere al produzione di detto vino le uve a bacca bianca provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ciliegiolo è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Ciliegiolo per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Cabernet Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine cotrollata «Val di Cornia» Merlot è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Merlot per almeno l'85%.

Possono concorrere aila produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di produzione, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Sangiovese è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sangiovese per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Aleatico è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Aleatico 100%.

La denominazione di origine controllata «Val di Cornia» Ansonica passito è riservata al vino proveniente da uve del vitigno Ansonica per il 100%.

I vini della sottozona «Suvereto» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«*Val di Cornia Suvereto»:*

Cabernet Sauvignon: minimo 50%;

Merlot: massimo 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.

«*Val di Cornia Suvereto»* Merlot:

Merlot: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«*Val di Cornia Suvereto*» Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzine di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

«*Val di Cornia Suvereto*» Sangiovese:

Sangiovese: almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da vitigni, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Livorno, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» ricade nelle province di Livorno e Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità rispettivamente:

in provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sasseta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima;

in provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo.

Detta zona si divide in due parti, zona sud ovest e zona nord est, ed è così delimitata:

Zona sud-ovest.

Partendo da Piombino, il limite segue viale Unità d'Italia quindi continua lungo la strada della Principessa fino a Fiorentina. Da qui prosegue verso Venturina lungo la strada provinciale piombinese, e superato il Ponte di Ferro, volge verso la strada per Campo all'Olmo, incontra la strada provinciale della Rinsacca, continua per detta strada deviando poi lungo la strada vicinale di Montegemoli fino ad incontrare la ferrovia. La delimitazione continua verso nord seguendo la ferrovia fino alla stazione di Populonia. Da qui prosegue verso la strada vicinale di Poggio all'Agnello, incontra la strada che porta alla Principessa, continua per detta strada deviando poi lungo la strada poderale che porta al podere Poggio al Lupo. Da questo podere, seguendo la direzione di questa strada, il limite raggiunge un'altra strada poderale tramite la quale arriva alla strada della Principessa. Da qui la linea di delimitazione prosegue a sud lungo la detta strada, devia lungo la strada poderale che porta al podere della Fornace e raggiunge il mare seguendo la stessa direzione.

Zona nord-est.

Dall'incrocio della ferrovia con il confine tra la provincia di Livorno con quella di Grosseto, il limite segue verso nord la ferrovia stessa fino ad incontrare fosso Valnera. Da qui risalendo il corso di tale fosso arriva alla strada comunale di Riotorto-Piombino e continua su di essa, entra nel comune di Campiglia Marittima e arriva alla strada comunale di Casalappi. Da qui il limite prosegue su questa strada, deviando poi lungo la strada comunale piombinese fino al confine tra il comune di Campiglia Marittima e quello di Suvereto. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue verso ovest identificandosi con il confine tra i due comuni fino all'incrocio con il fosso Riomerdancio, risale il corso di tale fosso fino a quota 28 e continua a nord lungo la strada provinciale Pisana fino alla strada statale n. 398. Da qui il limite prosegue verso Venturina, si identifica con questa strada devia a sud lungo la strada per Cignarella, arriva al fosso di Riomerdancio seguendo la stessa direzione, segue il corso di detto fosso al fiume Cornia e segue il corso di quest'ultimo fino alla vecchia strada statale n. 1. Il limite continua quindi verso nord lungo la vecchia strada Aurelia fino a località Lumiere da dove prosegue lungo la via Remigliano deviando in direzione sud-ovest per la strada delle Lotrine fino ad incontrare la ferrovia. Continuando verso nord il confine si identifica con la ferrovia fino al confine del comune di San Vincenzo e si ricollega al punto di partenza seguendo i confini dei comuni citati al capoverso iniziale.

La delimitazione della sottozona di produzione delle uve atta alla produzione dei vini «Suvereto» coincide con i confini del territorio amministrativo del comune di Suvereto, sito in provincia di Livorno.

La delimitazione della sottozona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini «Suvereto», coincide con i confini del territorio amministrativo del comune di Suvereto in provincia di Livorno.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val di Cornia» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristice di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni dei vini di cui si tratta; sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.

La regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Le produzioni massime di uva a ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolomerico volumico naturale minimo % vol
«Val di Cornia» bianco	12,00	11,00
«Val di Cornia» rosso	10,00	12,00
«Val di Cornia» rosato	10,00	11,00
«Val di Cornia» Vermentino	10,00	11,50
«Val di Cornia» Ansonica	10,00	11,50
«Val di Cornia» Ciliegiolo	10,00	12,00
«Val di Cornia» Cabernet	10,00	12,00
«Val di Cornia» Merlot	10,00	12,00
«Val di Cornia» Sangiovese	10,00	12,00
«Val di Cornia» Aleatico	6,00	16,00
«Val di Cornia» Ansonica passito	7,00	17,00

Per quanto riguarda la tipologia qualificata con la menzione «riserva» la resa uva/ha è di tonn. 9 e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 12% vol.

Per la produzione dei vini della sottozona «Suvereto» è prevista una resa massima di uva/ha di 9 tonn. e un titolo alcolometrrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio e l'arricchimento del titolo alcolometrico e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Per la produzione dei vini della sottozona «Suvereto», tali operazioni devono essere svolte tutte all'interno del territorio di produzione della sottozona delimitato dall'art. 3.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo delle stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per la elaborazione dei vini liquorosi, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %	Produzione max vino hl.
«Val di Cornia» bianco	70	84,00
«Val di Cornia» rosso e rosato	70	70,00
«Val di Cornia» Vermentino e Ansonica	70	70,00
«Val di Cornia» Ciliegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot	70	70,00
«Val di Cornia» Aleatico	40	24,00
«Val di Cornia» Ansonica passito	40	28,00

Per i vini della sottozona «Suvereto» la resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Val di Cornia» bianco rosso, rosato, Vermentino, Ansonica, Cilegiolo, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot, il 45% per i vini «Val di Cornia» Aleatico e Ansonica passito e il 73% per i vini della sottozona «Suvereto», anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Tipologia	Durata (anni/mesi	Di cui in legno almeno	Decorrenza (anno della vendemmia)
«Val di Cornia» Sangiovese, Cabernet Sauvignon	18 mesi	(non specif.)	1º novembre
«Val di Cornia» riserva	30 mesi	(non specif.)	1º novembre

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Val di Cornia*» bianco:

colore: giallo paglierino di limpidezza brillante;

odore: delicato più o meno fruttato;

sapore: secco, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto: 16,0 g/l.

«*Val di Cornia*» Ansonica:

colore: giallo paglierino, brillante;

odore: intenso,carattestico;

sapore: secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«*Val di Cornia*» rosato:

colore: rosato, rosato tenue di limpidezza brillante;

odore: vìnoso delicato, più o meno fruttato;

sapore: secco fresco, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estrato secco netto minimo: 17 g/l.

Val di Cornia» rosso:

colore: rosso rubino di buona intensità, di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«*Val di Cornia*» Ciliegiolo:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

«*Val di Cornia*» Merlot:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Cabarnet Sauvignon:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento di limpidezza brillante;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Aleatico passito:

colore: rosso rubino intenso, di limpidezza brillante;

odore: intenso, vinoso;

sapore: leggermente dolce, ricco di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui almeno il 13% svolto;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Ansonica passito:
colore: paglierino intenso, limpidezza brillante;
odore: caratteristico intenso;
sapore: amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol. di cui almeno il 13% vol. svolto;
acidità volatile massimo: 1,6 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia*» Suvereto:
colore: rosso rubino, anche intenso, brillante;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia Suvereto*» Merlot:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia Suvereto»* Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

«*Val di Cornia Suvereto» Sangiovese:*
colore: rosso, rubino intenso o granato, brillante;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezione» e altri. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali come quelle del colore, della varietà del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1. In riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni aree, zone, località, dalle quali provengono è consentito al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. Le menzioni facoltative in etichetta esclusi i marchi ed i nomi aziendali possono essere riportati nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine. Sulle bottiglie contenenti i vini «Val di Cornia» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

I vini della sottozona «Suvereto» non possono utilizzare le menzioni Superiore e Riserva. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni toponomastiche delle vigne da cui effettivamente provengono la totalità delle uve utilizzate per il vino così qualificato e nel rispetto di quanto previsto dalle norme.

In etichetta la menzione della sottozona «Suvereto» e l'eventuale toponimo di vigna possono essere riportati con caratteri di stampa, per evidenza e dimensione, uguali a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri di capacità. Le bottiglie conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizonali caratteri di qualità. Per le tipologie riserva e superiore nonché per le tipologie «Sangiovese», «Cabernet Sauvignon» e «Merlot» è ammessa solo in bottiglia bordolese nelle capacità tra 0,375 e 5 litri chiusa con tappo raso.

Per i vini della sottozona «Suvereto» è ammesso l'utilizzo della sola bottiglia bordolese per tutte le capacità da 0,375 a 5 litri con tappo raso.

99A6685

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 8 4 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77